SRM RETI E MOBILITÀ POSTA OUT 152 05/03/2025

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA SRM AVENTE PER OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI EX ART.19 DELLA LR 30/98 ALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' S.R.M. SRL, PER LE FINALITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN FASE DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART.35 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA PER IL COLLEGAMENTO TIPO "PEOPLE-MOVER" FRA L'AEROPORTO G. MARCONI E LA STAZIONE DI BOLOGNA CENTRALE (REP. 207330/09 E 212474/15 DEL COMUNE DI BOLOGNA) SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI BOLOGNA E DALLA MARCONI EXPRESS S.P.A.– MEX.**

Il presente atto (di seguito la "Convenzione") viene definito e sottoscritto da e tra:

▪ il **Comune di Bologna** (Comune), in persona dell'ing. Cleto CARLINI, direttore a.i. del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, autorizzato in forza della Delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2025/08 Rep. DC/2025/9 P.G. n°66624/2025 esecutiva dal 15/02/2025 e del relativo atto dirigenziale di impegno di spesa DD/PRO/2025/2079 Rep. DD/2025/2464 P.G. n°102977/2025 esecutiva dal 17/02/2025;

▪ la **SRM – Reti e Mobilità** Srl (SRM), in persona dell'avv. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI, Amministratore Unico, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto.

**Premesso che**:

▪ il Comune e la Marconi Express S.p.a. (di seguito MEX) hanno sottoscritto in data 4 giugno 2009, in esito a procedura a evidenza pubblica, una concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "people mover" fra l'aeroporto G. Marconi e la stazione di Bologna centrale ("Concessione", Rep. 207330/09), successivamente integrata e modificata con atto Rep. 212474/15, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;

▪ la LR 30/98, all'art. 19, stabilisce che le province e i comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale (Tpl) di loro competenza. Essa esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo – ai fini della presente convenzione – ai compiti di controllo dell'attuazione dei contratti di servizio e a ogni altra funzione assegnata dagli enti locali.

▪ il sistema di trasporto "People Mover" rientra nella fattispecie di quanto indicato all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 422/1997 che recita *"Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale"* (l'applicazione del decreto è escluso dalla Convenzione);

▪ il sistema Tpl regionale e locale è definito dalla LR 30/98, all'art. 3, che al comma 2 lett. c) indica *"reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitana e simili"* fra i quali rientra il people mover di cui alla Concessione (l'applicazione della legge è esclusa dalla Convenzione);

▪ sono nella competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28 della LR 30/98, tutte le funzioni in materia di trasporti non espressamente riservate alla Regione, in quanto tale servizio è svolto interamente nel suo territorio;

▪ secondo quanto approvato con deliberazione consiliare P.G. n. 26199/2003 è stata costituita l'Agenzia della Mobilità S.R.M., per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. 30/98, con riferimento ai servizi urbani, di bacino e interbacino di Trasporto Pubblico Locale (TPL) autofiloviari afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale;

▪ all'Agenzia SRM, mediante apposita Convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2003 e successivamente mediante Accordi attuativi sottoscritti in data 27 febbraio 2004 e in data 19 dicembre 2007, sono state delegate tutte le funzioni inerenti il TPL provinciale, con l'eccezione della pianificazione e dell'istituzione dei servizi;

▪ la convenzione del 23 aprile 2014 che attualmente regola i rapporti tra SRM e gli Enti soci, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bologna P.G. n. 313631/2013, Odg 155/2014 del 3 marzo 2014, avente per oggetto *"SRM Srl: convenzione avente a oggetto l'affidamento di funzioni alla società e l'esercizio del controllo sulla medesima"*, al punto 13.02 prevede che *"qualora uno degli enti convenzionati intenda affidare a SRM lo svolgimento di una propria attività, funzione/servizio si obbliga a richiedere agli altri enti, prima dell'adozione del proprio provvedimento, un parere positivo"* non disciplina la gestione del People Mover;

▪ la convenzione Rep. 210464 del 11 maggio 2012 (riguardante la gestione specifica del Piano sosta e servizi complementari alla mobilità) tuttavia già ipotizzava, circa il people mover, che sulla scorta di quanto già avviato per l'approfondimento degli sviluppi della gestione della sosta e dei servizi/attività a essa complementari, l'amministrazione comunale avrebbe formalizzato la costituzione di un gruppo di lavoro, del quale avrebbe fatto parte anche la SRM, il quale avrebbe rappresentato il nucleo operativo di gestione della Concessione, spettando successivamente alla SRM il compito di gestione del relativo contratto dì servizio, a fronte di specifico compenso per l'attività svolta;

▪ il Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 della Concessione relativa al People Mover, ha inteso esercitare i poteri di vigilanza e controllo con la collaborazione dell'Agenzia della Mobilità S.R.M. Srl come consentito dalla legge regionale e dallo Statuto;

▪ con nota prot. SRM 146 del 10 febbraio 2021, al termine dell'istruttoria congiunta tra SRM e Comune di Bologna, l'Agenzia ha formalizzato la proposta tecnica ed economica relativa alla sottoscrizione di un'apposita convenzione tra Comune ed SRM relativamente al conferimento di funzioni di supporto dell'Agenzia nella gestione del contratto del People Mover;

▪ ai sensi dell'art. 13.02 della citata Convenzione tra gli Enti Soci del 23 aprile 2014 la suddetta convenzione tra Comune e SRM per la gestione del contratto del People Mover è stata anticipata alla Città metropolitana di Bologna in qualità di sottoscrittore della convenzione del 2014 tra i Soci, per la resa del previsto parere (Fascicolo 7.3.3/1/2021 del 15 febbraio 2021).

▪ con Delibera di Giunta P.G. 88176/2021 fu quindi approvato lo schema di Convenzione tra Comune ed SRM avente per oggetto la definizione delle attività in capo alla SRM connesse al contratto del "People-mover" (rep. 207330/09 e 212474/15 del Comune di Bologna) sottoscritto dal Comune di Bologna e dalla Marconi Express s.p.a.– MEX.

▪ la sopra citata Convenzione, sottoscritta con Rep. 219 di SRM del 04/03/2021, è scaduta il 31/12/2023 e le parti hanno proceduto ad una ricognizione dei contenuti e dei risultati attesi, in vista del suo rinnovo;

▪ con la presente nuova Convenzione il Comune di Bologna intende attribuire ad S.R.M., con particolare riferimento all'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30/98 ed ai poteri di vigilanza e controllo di cui all'art.35 del contratto di Concessione del People Mover citato in premessa, le funzioni ed attività declinate nell'articolato che segue, fatti salvi provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale;

▪ al fine di regolamentare gli aspetti operativi relativi ad adempimenti ed obblighi contrattuali in fase di esercizio della Marconi Express SpA, è in corso, in contraddittorio con il Concessionario, la stesura di un "Accordo Operativo" che terrà anche conto del nuovo ruolo assunto da SRM con la sottoscrizione della presente convenzione, sempre nell'ambito dell'art. 35 della Concessione;

▪ ai sensi dell'art.1 del suo Statuto infatti l'Agenzia SRM è organizzata ed operante in conformità al modello in *"house providing"* di cui all'ordinamento comunitario ed italiano ed è soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti soci, che ne approvano gli strumenti gestionali e finanziari; non si tratta pertanto di un soggetto terzo rispetto al Comune ma di un organismo che opera alla stregua dei propri uffici;

▪ il Comune ha previsto la copertura della spesa per la nuova convenzione sul proprio bilancio nel Capitolo U36620-055 alla voce "Corrispettivo ad SRM per la gestione dei contratti di servizio".

**ART. 1 – PREMESSE.**

1. Tutto quanto riportato fra le Premesse costituisce parte integrante ed essenziale della Convenzione.

**ART. 2 – OGGETTO.**

1. Con la presente Convenzione, e sulla base degli indirizzi e delle motivazioni espresse con la delibera di approvazione dello schema della medesima, il Comune di Bologna attribuisce alla S.R.M., con riferimento all'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30/98 ed ai poteri di vigilanza e controllo di cui all'art.35 del contratto di Concessione del People Mover, citato in premessa, le funzioni ed attività indicate al comma successivo e a tal fine, visto quanto previsto dall'art.15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), mentre il Comune di Bologna manterrà al suo interno il ruolo del RUP (responsabile unico di progetto), SRM provvederà alla nomina al suo interno del Responsabile di procedimento per la sola fase di esercizio del sistema People Mover, con riferimento al presidio delle funzioni indicate nel seguito.

2. Si elencano di seguito le funzioni ed attività che il Comune attribuisce alla SRM in relazione alla vigilanza e controllo della Concessione sottoscritta dal Comune e dalla Marconi Express – ME nella fase di esercizio del sistema people mover:

▪ **2.1 Reportistica**. La SRM curerà la gestione della reportistica necessaria a verificare gli adempimenti del Concessionario, con riferimento alla fase di esercizio del sistema di Tpl, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, nella Concessione, nel documento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo (allegato alla Determinazione Dirigenziale PG 32029 del 14 febbraio 2012) e nel Regolamento di esercizio approvato in data 6 dicembre 2019. Poiché i contenuti della reportistica sono da regolare, la SRM proporrà degli standard che saranno la MEX e la SRM a concordare in termini di contenuti minimi che la MEX dovrà fornire, in particolare rispetto al programma di

esercizio e al numero di passaggi giornalieri e notturni ammissibili, ai titoli venduti e al numero di passeggeri, al riempimento dei veicoli e ai tempi di attesa, ai tempi di funzionamento, ai guasti ed ai fermi, all'uso dei servizi sostitutivi/integrativi e ai reclami, per quanto reso disponibile dalla MEX. La SRM garantirà l'elaborazione di report sintetici dai dati di reportistica e la loro trasmissione al RUP, su base regolare (indicativamente mensile); tale trasmissione segnalerà eventuali mancanze o incongruenze dei dati resi disponibili dalla MEX, il contratto di Concessione non prevede penali per tali fattispecie. La SRM curerà inoltre l'elaborazione di report dai dati di reportistica finalizzati all'espletamento di quanto indicato nei punti successivi;

▪ **2.2 Disponibilità del sistema**. La SRM curerà l'istruttoria, condotta annualmente sulla reportistica di cui al punto precedente, finalizzata alla verifica del rispetto dell'indice di disponibilità, che in base a quanto stabilito in sede di gara deve essere non inferiore al 98% annuale. Poiché la definizione dell'indice di disponibilità è da regolare, non essendo univocamente individuata dalla Concessione, la SRM proporrà lo standard che saranno la MEX e la SRM a concordare.

▪ **2.3 Sopralluoghi**. La SRM potrà condurre sopralluoghi e controlli dell'esercizio del people mover, in particolare con l'obiettivo di validare la reportistica di cui al punto precedente, di propria iniziativa e/o su segnalazione del Comune e dell'utenza. Per questo motivo il RUP comanderà alla MEX il rilascio di due tessere personali di libera circolazione: l'effettuazione di sopralluoghi è subordinata alla disponibilità di tali titoli;

▪ **2.4 Adeguamento inflattivo della tariffa**. La SRM condurrà l'istruttoria di congruità contrattuale dell'adeguamento tariffario previsto dalla Concessione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall'art. 41 della Concessione e dalle sue modifiche ed integrazioni; a tal fine si terrà conto - ad integrazione delle previsioni del contratto di Concessione - di quanto autorizzato nella nota del RUP/Direttore di Settore PG 566657/2019 e con l'allegato alla nota della MEX recepita con PG 561129/2019 in merito agli indici di adeguamento. L'istruttoria sarà condotta in contraddittorio fra la SRM e il Concessionario; la SRM terrà informato il RUP, anche per la relazione comunicativa con le parti interessate e verso l'esterno, e l'istruttoria si concluderà col provvedimento autorizzativo di SRM;

▪ **2.5 Contributo alla gestione**. La SRM condurrà l'istruttoria finalizzata alla verifica del diritto del Concessionario al contributo e della sua quantificazione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall'art. 42 della Concessione e dalle sue modifiche e integrazioni, così come ricalcolati e stabiliti nella nota del RUP PG 483505/2020 e sulla base delle informazioni rese disponibili dal Concessionario. L'istruttoria sarà condotta in contraddittorio tra la SRM ed il Concessionario;

la SRM terrà informato il RUP; la SRM adotterà un atto contenente gli esiti dell'istruttoria destinato al RUP ed al Concessionario; il Comune adotterà successivamente i provvedimenti amministrativo-contabili conclusivi (impegno di spesa e successiva liquidazione a favore del Concessionario), previo stanziamento delle risorse necessarie;

▪ **2.6 Canone a carico del Concessionario**. La SRM condurrà l'istruttoria finalizzata alla verifica del diritto del Comune al canone e della sua quantificazione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall'art. 43 della Concessione e dalle sue modifiche ed integrazioni, così come ricalcolati e stabiliti nelle note del RUP PG 483505/2020, e P.G. 83359/2024 in merito agli abbonamenti, e sulla base delle informazioni rese disponibili dal Concessionario. L'istruttoria sarà condotta in contradditorio fra la SRM ed il Concessionario; la SRM terrà informato il RUP; la SRM adotterà un atto contenente gli

esiti dell'istruttoria destinato al RUP ed al Concessionario; il Comune adotterà successivamente i provvedimenti amministrativo-contabili conclusivi (accertamento dell'entrata e riscossione);

▪ **2.7 Adempimenti di cui al DPR 194/96**. La SRM curerà il presidio dell'adempimento annuale extra-contrattuale del Concessionario in merito alla compilazione ed alla resa del conto della gestione annuale al Comune del Modello 21 "relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane" di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (relativamente ai servizi/attività affidati).

▪ **2.8 Adempimenti di cui alla LR 30/98.** Il Comune di Bologna riconosce l'esercizio del sistema del people mover tra i servizi di Tpl urbani, di linea regolari, di cui all'art. 24, comma 4, lettera a), della LR 30/98, di propria competenza ai sensi di quanto previsto all'art. 28, comma 4, ritenendo che la previsione di cui alla lettera h) delle Premesse al contratto di Concessione fosse da intendersi relativa alla sola fase di costruzione del sistema. La SRM pertanto curerà il presidio della progressiva applicazione di tale normativa al servizio e terrà informato il RUP;

▪ **2.9 Pareri su nuove linee di Tpl**: La SRM condurrà l'istruttoria, nell'ambito dell'attivazione di nuove linee di Tpl che possano essere esercite da soggetti diversi dalla MEX, in relazione alla previsione di cui all'art. 2 della Concessione, che prevede che il Comune è impegnato a non finanziare altri servizi di Tpl dedicati al collegamento diretto tra l'Aeroporto e la Stazione concorrenziali con il People Mover; la verifica di concorrenzialità sarà condotta dalla SRM in analogia con quanto previsto dal proprio Regolamento interno per l'affidamento dei servizi pubblici di linea specializzati e di gran turismo, approvato dalla SRM e citato alla pagina "Linee specializzate e gran turismo" del sito della SRM. La SRM condurrà inoltre l'istruttoria, nell'ambito dell'attivazione di nuove linee di Tpl che possano essere esercite dalla MEX a integrazione/potenziamento del sistema people-mover, a modifica del programma di esercizio di cui al contratto di Concessione;

▪ **2.10 Relazione con organi elettivi**. La SRM darà riscontro alle richieste che riceverà dagli organi elettivi per le attività presidiate, secondo le disposizioni del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" e secondo eventuali ulteriori disposizioni attuative di dettaglio fornite dagli uffici competenti; risponderà inoltre a segnalazioni che riceverà da cittadini/enti/imprese. Essa inoltre fornirà al RUP contributi per la risposta a domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, question-time, petizioni, questioni poste dal Difensore civico, nonché segnalazioni pervenute al Comune da cittadini/enti/imprese. La SRM; infine, presenzierà alle Commissioni consiliari cui sarà stata invitata;

▪ **2.11 Equilibrio economico-finanziario.** Il contratto di Concessione prevede, all'art. 6, che possa essere rivisto il PEF del 2015 con l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto. In caso di richiesta di riequilibrio di una delle parti firmatarie della Concessione, la SRM condurrà l'istruttoria per conto e nell'interesse del Comune, eventualmente conferendo un incarico a un soggetto esterno, sulla base della contabilità economico-gestionale resa disponibile dalla MEX. L'istruttoria sarà condotta in contraddittorio fra la SRM e il Concessionario, la SRM terrà informato il RUP, e l'atto conclusivo dell'istruttoria della SRM verrà inviato al RUP ed al Concessionario per il prosieguo di competenza del Comune;

▪ **2.12 Revisione della Concessione**. La SRM valuterà possibili fattispecie di modifica e/o integrazione della Concessione sulla base degli indirizzi espressi in tal senso dal

Comune (es. accordi con terze parti, Carta dei servizi, …). L'istruttoria sarà condotta in contraddittorio fra la SRM e il Concessionario, la SRM terrà informato il RUP, e l'atto conclusivo dell'istruttoria della SRM verrà inviato al RUP ed al Concessionario, per il prosieguo di competenza del Comune;

▪ **2.13 Coefficienti di riempimento**. La SRM curerà il presidio delle informazioni rese disponibili dal Concessionario con la reportistica, finalizzato all'attuazione di quanto previsto all'art. 7 della Concessione, secondo il quale il Concessionario si obbliga ad attuare tutti i provvedimenti e a effettuare tutti gli investimenti necessari ad adeguare l'infrastruttura all'aumento della domanda, durante tutta la durata del contratto, eventualmente conferendo un incarico ad un soggetto esterno;

▪ **2.14 Benefit-sharing da rifinanziamento**. La SRM condurrà l'istruttoria, sulle informazioni rese disponibili dal Concessionario, finalizzata all'attuazione di quanto previsto all'art. 43 bis della Concessione, eventualmente conferendo un incarico a un soggetto esterno; l'atto conclusivo dell'istruttoria della SRM verrà inviato al RUP ed al Concessionario, per il prosieguo di competenza del Comune;

▪ **2.15 Accertamento grave inadempimento**. La SRM condurrà l'istruttoria, sulle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione, finalizzata all'accertamento di comportamenti del Concessionario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di Concessione; l'atto conclusivo dell'istruttoria della SRM verrà inviato al RUP ed al Concessionario, per il prosieguo di competenza del Comune di cui all'art. 48 della Concessione;

▪ **2.16 Risoluzione o revoca del contratto**. In caso di risoluzione del contratto, la SRM curerà il presidio degli adempimenti di cui agli artt. 49 e 50 della Concessione in materia di esercizio del sistema;

▪ **2.17 Ristori e/o contributi a favore delle Società di gestione del Tpl**: La SRM effettuerà le istruttorie, di competenza del Comune di Bologna quale ente committente, affinché il Concessionario possa accedere a eventuali ristori e/o contributi a favore delle società di gestione del Tpl. La SRM procederà successivamente alla verifica di sovra-compensazione che trasmetterà al RUP, nonché alla liquidazione degli stessi qualora essi siano trasferiti dal soggetto liquidante alla SRM e non in linea diretta alla Regione, al Comune o alla MEX.

3. Rimane in capo al Comune ogni altra funzione e/o attività non espressamente specificata alla presente Convenzione. Il Comune e la SRM potranno accordarsi per interventi modificativi e/o integrativi della presente Convenzione sulla base di accordi sottoscritti da entrambe le parti.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle predette attività, la SRM curerà adeguatamente anche i correlati aspetti giuridico-amministrativi.

5. Tutte le attività attribuite dal Comune alla SRM saranno da questa gestite con totale autonomia operativa fino all'emissione dei propri relativi provvedimenti, viste le funzioni assegnate alla SRM relative alla responsabilità di fase di cui al comma 1 e secondo la ripartizione di funzioni indicata al precedente comma 2.

6. La SRM ed il Comune agiranno d'intesa e nei rispettivi ruoli per la gestione di eventuali contenziosi fra le parti firmatarie della Concessione e, ove convenuti, si costituiranno entrambi in giudizio.

7. Il Comune si impegna a comunicare al Concessionario il ruolo assegnato alla SRM. Esso inoltre garantisce la propria collaborazione in qualità di parte firmataria della

Concessione finalizzata all'adempimento delle attività delegate alla SRM. Il Comune infine dà atto che restano ferme le funzioni esclusive di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP nella relazione con la SRM nella funzione di Responsabile di fase.

## ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Con effetto dalla data di sottoscrizione della Convenzione, alla SRM spetta un compenso per tutte le attività in capo alla SRM regolate dalla Convenzione di 94.000,00 (novantaquattromila/00) euro/anno (comprensivo di IVA al 22%).

2. La SRM presenterà al Comune di Bologna, entro il 31/03/2028 ed il 31/03/2031, la rendicontazione puntuale dei costi della gestione convenzionale diretti per personale e servizi, dei rispettivi due trienni convenzionali (2025/2027 e 2028/2030), al fine di definire in contraddittorio l'eventuale aggiornamento del corrispettivo annuale, previo adeguamento degli stanziamenti del bilancio comunale laddove necessario.

3. La SRM trasmetterà al Comune ogni anno regolare fattura dell'importo di cui al comma 1, come eventualmente integrato, entro il 15 ottobre. Il termine di pagamento è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Comune delle prestazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.

4. In caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il Comune tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. L'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità modifica il DPR 633/72 introducendo l'art. 17-ter che prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, lo "split-payment", ossia il versamento dell'IVA, a parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà alla SRM il solo corrispettivo (imponibile), mentre la quota IVA verrà versata all'Erario.

6. Ai sensi dell'art. 25 del DL 66/2014, dal 31 marzo 2015 il Comune di Bologna può ricevere esclusivamente fatture elettroniche in formato predefinito. Di seguito i dati da inserire nella fattura elettronica: codice univoco ufficio Y98VTQ, oggetto della Convenzione, la lettera "S" nel campo "IVA esigibilità" in relazione al citato split-payment, nonché nonché il PG della determinazione dirigenziale di impegno.

## ART. 4 – DURATA. DISPOSIZIONI FINALI.

1. La Convenzione ha durata dal giorno di sottoscrizione fino alla data del **31 dicembre 2034**. La convenzione potrà essere rinnovata, anche più volte, nonché previa verifica ed eventuale aggiornamento dei contenuti e delle condizioni, e successiva approvazione di entrambe le parti.

2. Il Comune si riserva la facoltà di recesso in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché di risoluzione per grave inadempimento da parte della SRM.

3. La Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi di legge.

**Convenzione sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi di legge.**

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – D.M. 10 novembre 2011)

*Spazio per applicare n.02 marche da bollo da annullare*

Il sottoscritto Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Codice fiscale BRTGNN64D01A944A

in qualità di [ ] titolare [X] legale rappresentante [ ] presidente [ ] incaricato

[ ] altro (*specificare*) _____

della S.R.M. Società Reti e Mobilità Srl – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna

P.IVA/cod. fisc. 02379841204

*Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:*

**dichiara** che le marche da bollo apposte sulla presente dichiarazione ed annullate, con identificativo:

- n. 01240045751543 data 21/11/2024
- n. 01240045751554 data 21/11/2024

si riferiscono alla pratica: Convenzione tra il Comune di Bologna e la SRM avente per oggetto l'attribuzione delle funzioni ex art. 19 della LR 30/98 all'Agenzia della mobilità S.R.M. Srl, per le finalità di vigilanza e controllo in fase di esercizio di cui all'art.35 del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo "People-Mover" fra l'Aeroporto G. Marconi e la stazione di Bologna Centrale (Rep. 207330/09 e 212474/15 del Comune di Bologna) sottoscritto dal Comune di Bologna e dalla Marconi Express S.p.A.-MEX

**e sono detenute in originale presso la sede.**

Bologna, 04/03/2025

**Il Dichiarante**

.....

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*